

FIADDA MODICA APS

Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA 2026

Il giorno 14 Giugno 2026 alle ore 18.00 presso la sala della chiesa San Massimiliano Kolbe, a Modica, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Fiadda Modica APS, in seconda convocazione, convocata dal Presidente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto Associativo ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore): modifiche agli articoli 5 e 18 relativi al divieto di distribuzione degli utili e alla devoluzione del patrimonio, con acquisizione del parere obbligatorio ex art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata
- Che, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto l'assemblea in seconda convocazione è valida;
- Sono presenti: Pierina Paternò, Alessio Viola, Maria Carmela Giurdanella, Alessandro Pisana, Giorgio Alessandro Solarino, Angelo Miceli, Maria Luisa Conti, Giovanni Viola, Giambattista Fratantonio, Graziana Nifosi, Roberto Modica, Giuseppe Pisana, Giovanna Di Raimondo, Massimiliano Zacco, Giuseppe Campo, Corrada Rubino.

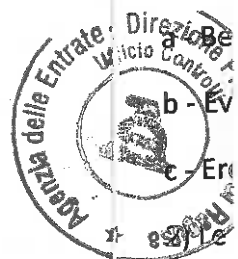
In modalità remota sono collegati: Alessandra Sudano e Delia Campo

- 1- ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ASSOCIATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE): MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 18 RELATIVI AL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, CON ACQUISIZIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO EX ART. 45, COMMA 1, D.LGS. 117/2017.**

Il Vice Presidente Alessio Viola prende la parola, relazionando sul punto secondo dell'ordine del giorno, illustra ai presenti la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto associativo alle prescrizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – di seguito «CTS»), con particolare riferimento:

Il Vice
propo

1) Il P



a - Qu

b - Co

c - Og

d - Co

e - R

attiv

trasp

del D

f - Il

seco

rego

3) I F

Avan

dell'

a) all'art. 8 CTS, che prevede il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente del Terzo Settore, e che tale divieto deve essere espressamente recepito nello Statuto;

b) all'art. 9 CTS, che disciplina la destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, richiedendo che lo Statuto preveda espressamente la devoluzione a favore di altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) all'art. 45, comma 1, CTS, che impone l'acquisizione del parere obbligatorio dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) prima della delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Il Vice Presidente dà lettura del testo vigente degli articoli 5 e 18 dello Statuto e delle modifiche proposte, che di seguito si riportano integralmente.

TESTO VIGENTE – Articolo 5 (Risorse Economiche e Raccolta Fondi)

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a - Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c - Erogazioni, donazioni e lasciti.

2) Le Entrate sono costituite da:

a - Quote e Contributi associativi;

b - Contributi di Amministrazioni Pubbliche, di Enti e di Soggetti Privati;

c - Ogni altra entrata;

d - Contributi dai proventi di iniziative;

e - Raccolta Fondi, anche in forma strutturata, discontinua o permanente, finalizzata a finanziare attività di interesse generale o con carattere strumentale e secondario, secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, come previsto ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

f - Il Bilancio Consuntivo ed i Finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità e procedure prefissate, al Consiglio Direttivo ed in coerenza con quanto regolato dalla normativa in vigore sulla pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.

3) I Proventi non possono, in nessun caso essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. L'eventuale Avanzo di Gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statuarie. L'esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio.

TESTO

1) Il Pat

a - Beni

b - Eve

c - Erog

2) Le E

a - Qu

b - Cor

c - Ogr

d - Cor

e - Ra

attivit

trasp

del D.

nel 199

secon

regol

Agus

3) È f

riserv

altri

sciog

2017

4) L'

istitu

deco

1) Pe

voto

2) L'

3) L'

secc

alla



TESTO MODIFICATO – Articolo 5 (Risorse Economiche, Raccolta Fondi e Divieto di Distribuzione degli Utili)

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a - Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c - Erogazioni, donazioni e lasciti.

2) Le Entrate sono costituite da:

- a - Quote e Contributi associativi;
- b - Contributi di Amministrazioni Pubbliche, di Enti e di Soggetti Privati;
- c - Ogni altra entrata;
- d - Contributi dai proventi di iniziative;
- e - Raccolta Fondi, anche in forma strutturata, discontinua o permanente, finalizzata a finanziare attività di interesse generale o con carattere strumentale e secondario, secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, come previsto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

Il Bilancio Consuntivo ed i Finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità e procedure prefissate, al Consiglio Direttivo ed in coerenza con quanto regolato dalla normativa in vigore sulla pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.

3) È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

4) L'eventuale Avanzo di Gestione deve essere integralmente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. L'esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio.

TESTO VIGENTE – Articolo 18 (Scioglimento)

1) Per lo scioglimento di FIADDA MODICA è necessaria una Delibera Assembleare Straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2) L'Assemblea in tale eventualità delibera sulla destinazione del Patrimonio Associativo.

3) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dall'Assemblea. Il Patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto alla Federazione FIADDA e solo nella eventuale impossibilità ad altra/altre Organizzazioni del Terzo

Settore,
riferime

4) I Soc
patrimo

1) Per le
voto fav

2) In ca
liquidat
obbliga
compe

3) Il pat
RUNTS
luglio 2
imposs

federal

4) La li
Diretti

5) I Soc
patrim

Il Vice
costitu
non

Al terr

l'appa
illustra



Settore, operanti nel settore della disabilità o dell'emarginazione in generale, anche avuto riferimento agli Enti Associati.

4) I Soci che non rinnovano o si sciolgono dal Patto Associativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della FIADDA.

TESTO MODIFICATO – Articolo 18 (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

1) Per lo scioglimento di FIADDA MODICA è necessaria una Delibera Assembleare Straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2) In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3) Il patrimonio residuo all'esito della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui al precedente comma, ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con preferenza alla Federazione Nazionale FIADDA APS. In mancanza o nella impossibilità di individuare tali destinatari, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni federate alla FIADDA Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni date dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

5) I Soci che non rinnovano o si sciolgono dal Patto Associativo, nulla possono pretendere sul patrimonio dell'Associazione.

Il Vice Presidente illustra e commenta le modifiche proposte, sottolineando che le stesse costituiscono adeguamento obbligatorio alla normativa imperativa del Codice del Terzo Settore e non alterano la natura, le finalità e l'autonomia dell'Associazione.

Al termine della lettura delle modifiche e constatando che non vi sono pareri contrari, l'Assemblea

DELIBERA

l'approvazione delle modifiche agli articoli 5 e 18 dello Statuto, nei testi modificati come sopra illustrati.

Esauriti

Il prese
dell'Ass

Modica



Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21:00.

Il presente verbale, letto e approvato seduta stante dai presenti, viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Modica, 14 Giugno 2026

Il Presidente

Pierina Paternò



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Ragusa

Ufficio Territoriale di Modica

Reg.to il 02 LUG. 2026

al N. 203 serie 3

con esatte EURO 00/

esente

D. lgs. 117/2017 art. 82

IL DIRIGENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Nicola Lapaddalena



1
Registro
Territori
già iscrit
della L. 3
Sede,
in segui
Statuto
FIADDA
semplice
Di tale
denomin
Sino all
precede
al D. Lgs
propria
trasfer
conten
delibera
delibera

del Ter
uditive
capacità
favoren
scientific
scientific

lavoro,
di parit
peculia
inclusio

promoz
esclusiv

e di que

STATUTO

FIADDA MODICA – APS– Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie.

Articolo 1 – Denominazione, Sede e Durata

1) La FIADDA Sezione di Modica Onlus, costituitasi a Modica (RG) nel 17/01/2013, iscritta al Registro delle Onlus della Regione Sicilia presso l'Agenzia delle Entrate al n°206 serie 3A , è Sezione Territoriale dell'Associazione Nazionale FIADDA Onlus, costituitasi a sua volta nel marzo del 1973 e già iscritta con il n. 69/2003 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L. 383/2000 ed al Registro delle Onlus della Regione Lazio, ove la FIADDA Onlus ha la propria Sede,

in seguito alla Riforma del Terzo Settore con D. Lgs n. 117/17, adegua, con il presente, il proprio Statuto ed assume la seguente denominazione:

FIADDA MODICA– APS – Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie, enunciata anche semplicemente FIADDA MODICA – APS.

Di tale denominazione si farà uso in ogni Atto o comunicazione. Nel presente Statuto viene denominata semplicemente FIADDA MODICA o Associazione.

Sino alla decorrenza di cui all'Art. 104 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione mantiene la precedente denominazione e il precedente acronimo e, inoltre, mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.

2) FIADDA MODICA è un Organismo senza fini di lucro, aconfessionale ed apartitico. Ha la propria Sede Legale in Modica al Corso Umberto I n°460. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della Sede Legale all'interno del territorio Comunale, informandone contemporaneamente i Soci. Il trasferimento della Sede Legale in altro Comune è possibile solo con delibera dell'Assemblea, mentre per il trasferimento delle Sedi Operative è necessaria la sola deliberazione del Consiglio Direttivo

3) L'Associazione FIADDA MODICA APS ha durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità

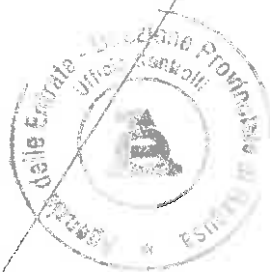
1) FIADDA MODICA è una Associazione che accoglie al suo interno Soci o altre Organizzazioni del Terzo Settore che operano, senza fini di lucro, a favore dei diritti delle persone con disabilità uditive o comunicative, promuovendone per ogni persona sorda prioritariamente il recupero della capacità percettiva uditiva, l'acquisizione e lo sviluppo della competenza linguistica verbale e favorendo l'impiego di ogni strumento o metodologia funzionali a tale scopo e basati sull'evidenza scientifica. Si avvale inoltre della partecipazione ed il coinvolgimento di Esponenti del mondo scientifico ed accademico e di Professionisti qualificati del Settore.

2) L'Associazione si propone come obiettivo fondamentale di includere nella scuola, nel lavoro, nella società, la persona sorda, con disabilità sensoriale uditiva o comunicativa in condizioni di parità in ogni contesto ed ambiente e di sostenere tutte le persone sorde al fine di soddisfare le peculiari esigenze comunicative, i personali bisogni di ciascuno, le sue personali richieste di inclusione in correlazione a qualunque situazione personale o contestuale.

3) L'Associazione svolge in ambito nazionale, europeo ed internazionale, attività di promozione sociale e di volontariato, gratuitamente, tanto a favore dei Soci quanto a favore di Terzi, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4) L'Associazione non svolge attività generali o prevalenti diverse da quelle proprie degli ETS e di quelle direttamente ad esse connesse.

5) L'Associazione persegue inoltre le seguenti finalità:



a) rimu
umano
Conver
la cui n
la prior
b) pron
disabili
c) prev
ricerca
d) pron
uditiva
e) ricor
uditiva
f) studi
sia al
riabilita
campo
g) pron
nonche
Locali,
Proove
h) con
disabili
i) effet
all'abb
tecnolo
l) previ
estere,
maggior
ed alla

interes
riferim
a) inter
b) inter
tecnolo
c) pres
d) edu
finalità
e) form
f) ricer
g) orga
riferim
delle a
h) orga

- a) rimuovere e superare ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del 2° comma dell'Art.3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita con Legge n. 18/09, la cui *ratio* è il fondamentale diritto alla autonomia ed indipendenza della Persona con disabilità e la priorità dei diritti dei Bambini con disabilità, in particolare quello alla Salute;
- b) promuovere il massimo grado di indipendenza ed autonomia di vita possibile per le persone con disabilità, con disabilità uditiva in particolare, tenuto conto della personale condizione di disabilità;
- c) prevenire l'aggravamento della disabilità sensoriale ed uditiva, promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e di ogni metodologie idonea allo scopo;
- d) promuovere l'avanzamento della cultura politica e sociale contro i pregiudizi sulla disabilità uditiva e relativamente al valore positivo di tutte le diversità;
- e) riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo educativo della famiglia delle persone con disabilità uditiva;
- f) studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee alla promozione delle persone sorde, sia al livello sociale che al livello sanitario, dalla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società, avvalendosi di Esperti in ogni campo, a livello nazionale ed internazionale;
- g) promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi stessi, nonché richiamare l'attenzione degli Organi Legislativi ed Amministrativi, dello Stato e degli Enti Locali, sulle soluzioni che verranno promosse perché siano realizzate o tradotte in Leggi e Provvedimenti di Attuazione;
- h) contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale delle persone con disabilità uditiva, contro ogni discriminazione e per le Pari Opportunità;
- i) effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento ed al superamento delle barriere culturali e, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;
- l) previa deliberazione del Consiglio Direttivo aderire e collaborare con Organizzazioni Comunitarie, estere, internazionali e presenziare alle loro iniziative e manifestazioni, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza delle problematiche delle persone con disabilità uditiva in sedi internazionali ed alla ricerca delle migliori ed idonee soluzioni.

Articolo 3 - Attività

- 1) Per conseguire le proprie finalità, la FIADDA MODICA provvede ad esercitare le attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con particolare riferimento alle persone con disabilità, prioritariamente uditiva, ed aventi ad oggetto:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/00 e della L.104/92 ed anche L.112/16;
- b) interventi a sostegno delle prestazioni sanitarie con valorizzazione delle più moderne tecniche e tecnologie audiologiche, abilitative ed assistive;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Dpcm del 14 febbraio 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) formazione universitaria e post universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, editoriali, artistiche o ludiche con particolare riferimento alla disabilità, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle afferenti attività di interesse generale;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;



i) fo
disp
l) o
pro
m) c
n) s
per
di c
o) a
p) p
q) i
per
r) p
ma
s) r
per

pro
a) ide
esi
b) ati
c)
d) pa
ini
e) di
ta
f) ac
g) co
al
h) ar
i) So
l) di
m
o
la
p
d
s

- i) formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto alla povertà educativa, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo;
- l) organizzazione e fornitura di Servizi Strumentali ad altri Enti del Terzo Settore, in particolare della propria Rete Associativa sulla disabilità;
- m) cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alla disabilità uditiva e comunicativa;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art.2,c. 4 del D. Lgs recante revisione della Disciplina in materia di Impresa Sociale di cui all'Art.1 c2, lettera c della L.106 del 06giugno 2016;
- o) agricoltura sociale ai sensi Art.2 della L.141/2015;
- p) promozione della cultura della legalità con particolare riferimento ai temi della disabilità;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
- r) promozione delle Pari Opportunità e di mutuo aiuto anche ai sensi dell'Art. 27 della L. 53 dell' 08 marzo 2000;
- s) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento degli obiettivi statuari.

2) Al fine di una migliore realizzazione delle finalità di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a) adoperarsi per la circolazione dell'informazione, la comune progettualità e la condivisione degli ideali di realizzazione di diritti a favore delle persone con disabilità secondo il dovere di solidarietà espresso all'Art. 2 della Costituzione;
- b) promuovere la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche secondo i principi della sussidiarietà, attraverso accreditamenti, convenzioni, co-progettazione;
- c) fornire alle persone sorde ed ai loro familiari ogni tipo di consulenza, supporto ed assistenza;
- d) associarsi ad Unioni, Federazioni, Leghe di Associazioni di persone con disabilità o loro familiari partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia locale, sia nazionale, sia internazionali;
- e) svolgere tutte le attività sopraelencate in proprio e per conto di altri, collaborando e/o in regime di Convenzione, con Istituzioni, Organismi, Enti Pubblici, Centrali e Locali, ed anche Soggetti Privati, tanto nazionali quanto esteri ed internazionali, ed eventualmente anche all'estero;
- f) dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sociali, acquistando, prendendo in affitto, in comodato o in leasing beni tanto mobili quanto immobili;
- g) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e quanto altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed indiretto delle finalità sociali;
- h) promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità sociali;
- i) accettare incarichi per studi, ricerche, consulenze conferiti da Istituzione, Organismi, Enti Pubblici, Soggetti privati, nazionali, esteri ed internazionali;
- l) curare la pubblicazione, anche svolgendo in proprio l'attività editoriale, di libri, opuscoli, periodici di argomento connesso con l'attività sociale;
- m) realizzare tutto quanto precede nell'ambito di quanto disposto dalla Legislazione in vigore.

3) Provvede inoltre a svolgere le seguenti attività connesse e correlate:

organizzare, istituire, gestire centri, scuole, servizi assistenziali, corsi, seminari, per l'informazione, la promozione educativa, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione professionale delle persone con disabilità uditiva, dei soci, degli operatori sanitari e pedagogici, assistenziali educativi, dei terapisti della riabilitazione e di quanti siano interessati agli argomenti oggetto delle finalità sociali.

Lgs. 117

di cui al

soprael

quanto

deve es

a - Ben

b - Ever

c - Erog

a - Qu

b - Con

c - Ogn

d - Con

e - Rac

attività

traspar

del D. l

f - Il Bi

second

dalla n



L'Ass

Feder

l'Artic

Feder

FIAD

Feder

Articolo 4 - Attività diverse

1) L'Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'Art.79 c. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) svolgendo le attività di interesse generale in via prevalente e di cui al presente Statuto.

2) La FIADDA può svolgere altre attività, diverse da quelle di interesse generale sopraelencate, quando queste si caratterizzano per la funzione strumentale e secondaria rispetto a quanto recitato dall'Art.6 del D.Lgs. 117/2017 e correlati Provvedimenti Attuativi.

3) Gli Esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale Avanzo di Gestione deve essere reinvestito a favore delle attività.

Articolo 5 – Risorse Economiche e Raccolta Fondi

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a - Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c - Erogazioni, donazioni e lasciti.

2) Le Entrate sono costituite da:

- a - Quote e Contributi associativi;
- b - Contributi di Amministrazioni Pubbliche, di Enti e di Soggetti Privati;
- c - Ogni altra entrata.
- d - Contributi dai proventi di iniziative
- e - Raccolta Fondi, anche in forma strutturata, discontinua o permanente, finalizzata a finanziare attività di interesse generale o con carattere strumentale e secondario, secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, come previsto ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

f - Il Bilancio Consuntivo ed i Finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta, secondo modalità e procedure prefissate, al Consiglio Direttivo ed in coerenza con quanto regolato dalla normativa in vigore sulla pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.

- 3) È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque dominante, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- 4) L'eventuale Avanzo di Gestione deve essere integralmente reinvestito a favore delle attività istituzionali previsti dal presente Statuto. L'esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio.

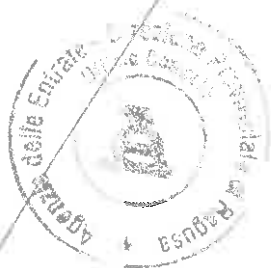
Articolo 6 - Adesione alla Federazione "FIADDA APS"

L'Associazione FIADDA MODICA continua a configurarsi come espressione territoriale della Federazione Nazionale "FIADDA APS" a cui risulta federata e di cui condivide gli obiettivi e l'Articolato statutario relativo all'Organizzazione ed al Funzionamento del Coordinamento Federativo.

FIADDA MODICA invia i propri Delegati, come previsto dalle Norme Statutarie, alle Assemblee della Federazione Nazionale FIADDA APS che costituiscono parte dell'elettorato attivo e passivo.

I Soci di FIA
APS o ricop
Il President
FIADDA AP
statutaria.
L'Associazio
finanziaria

I Soci si dist
Soci Ordina
disabilità uc
Soci Sosten
Scuole Nazi
intendono f
Soci Onorai
dell'Associa
Ogni Socio,
E' esclusa la



La qualità di
L'ammissior
La nomina c
della Giunta
La qualità di
Il Socio può
Lettera Racc
L'esclusione
parere vinco
Svolga at
In qualun
Non osse
Il Consiglio
Federazione
decisione fin
Ai fini dell'Is
convocazion
spedire quin
recesso e l'e
della

I Soci di FIADDA MODICA possono ricoprire cariche elettive negli Organi della Federazione FIADDA APS o ricoprire ruoli ed assumere incarichi assegnatigli dalla stessa Federazione.

Il Presidente dell'Associazione FIADDA MODICA è membro di diritto del Consiglio Nazionale di FIADDA APS - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie, come da norma statutaria.

L'Associazione FIADDA MODICA APS gode di propria autonomia economica, patrimoniale, finanziaria e contrattuale.

Articolo – 7 Soci

I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Soci Ordinari sono le persone sorde o con disabilità comunicativa, i familiari e/o tutori di minori con disabilità uditiva o comunicativa.

Soci Sostenitori sono le Persone Fisiche e Giuridiche, gli Enti, le Organizzazioni, le Associazioni e le Scuole Nazionali ed Internazionali che con il loro contributo tecnico, scientifico ed economico intendono favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Soci Onorari sono le Persone ed Enti che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione.

Ogni Socio, anche se non Persona Fisica, ha diritto ad un voto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 – Ammissione, Recesso, Esclusione dei Soci

La qualità di Socio si acquista con l'ammissione, l'accettazione o la nomina.

L'ammissione e l'esclusione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve ottenere la ratifica motivata della Giunta Nazionale della Federazione.

La qualità di Socio si perde per recesso od esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione, notificando le proprie dimissioni con Posta Certificata, Lettera Raccomandata A/R, e-mail con riscontro ricezione al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa istruttoria effettuata con il supporto ed il parere vincolante del Collegio dei Garanti della Federazione FIADDA, nei confronti del Socio che:

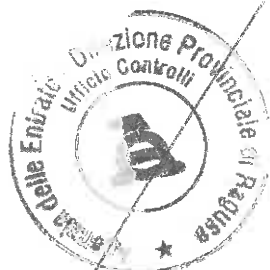
Svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;

In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

Non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle Deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Socio escluso, può rivolgersi al Collegio dei Garanti della Federazione FIADDA Nazionale per le opportune valutazioni del caso e l'eventuale rinvio della decisione finale all'Assemblea Territoriale.

Ai fini dell'Istruttoria, il Collegio dei Garanti deve ascoltare il Socio, dandogli comunicazione della convocazione a mezzo Posta Certificata o Raccomandata A/R., e-mail con riscontro ricezione da spedire quindici giorni prima della data fissata. L'ammissione, l'accettazione e la nomina, come il recesso e l'esclusione, sono annotate rispettivamente nel Libro dei Soci, con l'indicazione della data della comunicazione delle dimissioni o della deliberazione.



L'Associazione
previsti da
L'Associazione
obbligazione
Gli Organi
a) L'Assemblea
b) Il Consiglio
c) Il Presidente

L'Assemblea
L'Assemblea
quattro
Statuto.
In Via St
Consiglio
Il Consiglio
convoca
di propria
Il Presidente
contiene
dell'Assemblea
Ogni Socio
L'Assemblea
dei Soci
Le Delibere
Il Presidente
all'Assemblea
L'Assemblea
Deliberazioni
Direttori
successori
Eleggerà
Assemblea
Eleggerà
cinque
Eleggerà
anche
Esprimere
L'Assemblea
Propone
FIAD
Deliberazioni
FIAD
Deliberazioni

Articolo 9 - Associazione e Organi

L'Associazione FIADDA MODICA è disciplinata dal presente Statuto e ne attua gli scopi nei limiti previsti dallo stesso.

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale, risponde delle obbligazioni contratte con il proprio Patrimonio.

Gli Organi delle Associazioni sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) Il Presidente della Associazione.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dell'Associazione può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in Via Ordinaria, almeno una volta l'anno, comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Associativo per deliberare sui punti previsti dal presente Statuto.

In Via Straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo della Associazione lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione comunica alla Giunta Nazionale della Federazione FIADDA la convocazione dell'Assemblea almeno venti giorni prima della data stabilita, per consentire ad essa di proporre l'iscrizione all'Ordine del Giorno di altri argomenti.

Il Presidente della Associazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie con Avviso contenente l'Ordine del Giorno dei lavori, da affiggere nella Sede Sociale almeno venti giorni prima dell'Assemblea e che pervenga al Socio almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe scritte.

L'Assemblea è valida in prima Convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il Presidente e i Membri della Giunta Nazionale della Federazione possono intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria

Delibera sulla Relazione e sul Conto Consuntivo dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo della Associazione sul Programma di attività e sui relativi strumenti finanziari per l'anno successivo.

Elegge tra i Soci e fra i Membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione i Rappresentanti alla Assembleia Nazionale della Federazione FIADDA APS.

Elegge per un quadriennio tra i Soci, dopo averne determinato il numero, comunque non meno di cinque e non più di nove, i Membri del Consiglio Direttivo.

Elegge altresì i tre Componenti del Collegio Sindacale, Organo di Controllo, ove previsto e costituito, anche tra persone estranee all'Associazione.

Esprime eventuali desiderata da esporre alla Assembleia Nazionale della Federazione.

L'Assemblea Straordinaria

Propone modifiche al presente Statuto in coerenza con lo Statuto della Federazione Nazionale FIADDA.

Delibera lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del Patrimonio Sociale alla Federazione FIADDA.

Delibera su ogni argomento all'Ordine del Giorno.



Il Cons
dall'Ass
Il Consi
I Comp
sono se
dall'Ass
Assembl
Il Consi
due Vic
attribu
Il Presi
adesio
anch'e
Il Pres
Diretti
Il Con:
fatta r
La Cor
Giorn
Le see
delibe
Presi
Il Con
Prese
attiv
finan:
Delib
Fede
favor
prop
Prov
del P
Studi
l'org
cons
Desi
e la
Prom
riuni
Invia
richi

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo della Associazione

Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da cinque a nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

I Componenti eletti del Consiglio Direttivo della Associazione che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'Assemblea e successivamente, mediante elezioni suppletive e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

Il Consiglio elegge, con voto segreto tra i Consiglieri eletti, il Presidente della Associazione e fino a due Vicepresidenti; elegge altresì fra tutti i Membri il Tesoriere e il Segretario, cariche che si possono attribuire alla medesima persona.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di adesione all'Associazione e, ove questi sia impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere anch'esso con maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

Il Presidente comunica alla Giunta Nazionale della Federazione la composizione del Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Componenti.

La Convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Presenta ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la Relazione e il Rendiconto sulla attività dell'anno decorso, nonché il Programma di Attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo e li invia alla Giunta Nazionale della Federazione;

Delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci e trasmette alla Giunta Nazionale della Federazione la richiesta di riconoscimento della nomina di Socio Onorario. In caso di parere favorevole, la Giunta si riserva di effettuare direttamente la nomina o di rinviarla al Consiglio proponente.

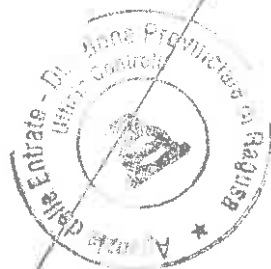
Provvede all'Amministrazione Ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di Esercizio nonché del Personale;

Studia i problemi delle Persone sorde e delle loro famiglie e vi adegua gli interventi e l'organizzazione; anche tramite la costituzione di appositi Comitati o Commissioni con funzioni consultive; promuove raccolte di fondi nell'ambito del suo territorio;

Designa, tra i propri Soci i Rappresentanti negli Organi degli Enti Pubblici e Privati Locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi;

Pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive;

Invia alla Giunta Nazionale della Federazione le sue Deliberazioni su materie che possono richiederne l'intervento.



Il Preside
Il Preside
Ammini
Istituzio
In caso
adesion
anziano

In previ
il propr
Il Colle
dall'As
proprie
I Sinda
contro
riferire
Parteci
Il Presi
richies
Il Colle
Nell'ip
costitu
assum
dell'ar
al D. I
social
MODI
alle sp

temp
di Es
l'app
stabi

Articolo 12 – Il Presidente della Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e ne presiede il Consiglio e le Assemblee. Il Presidente o suo Delegato, su mandato del Consiglio Direttivo, può svolgere Atti di Straordinaria Amministrazione in ambito economico, finanziario ed amministrativo e nei rapporti esterni con varie Istituzioni in particolare con Istituti di Credito per prestiti o mutui.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di adesione all'Associazione e se questi è impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di adesione all'Associazione.

Articolo 13 – Il Collegio Sindacale e l'Organo di Controllo

In previsione di adempimenti verso gli Artt. 10 e 30 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione può eleggere il proprio Collegio Sindacale di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale della Associazione si compone di tre Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio neoeletto nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente. La prima riunione è convocata dal Tesoriere.

I Sindaci del Collegio rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la Gestione Economica e Amministrativa di FIADDA Modica e di riferire all'Assemblea sul Conto Consuntivo.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con Voto Consultivo.

Il Presidente del Collegio indice le riunioni ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei Membri e comunque almeno una volta l'anno.

Il Collegio cura la redazione dei Verbali e li affida per la custodia al Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 c.2 del D. Lgs 117/2017 nonché di costituzione di patrimoni separati di cui all'articolo 10 del medesimo D. Lgs. 117/2017, il Collegio assume funzioni di Organo di Controllo, provvedendo, in tale ruolo, oltre che alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, nonché all'attestazione della redazione del Bilancio Sociale - laddove adottato dalla FIADDA MODICA in base agli indirizzi ed alle decisioni strategiche ovvero agli obblighi di Legge - in conformità alle specifiche Linee Guida in materia.

Articolo 14 – Il Tesoriere

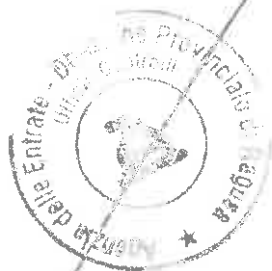
1) Il Tesoriere cura l'attività finanziaria dell'Associazione

2) Deve presentare al Consiglio Direttivo la proposta di documento Bilancio di Previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato. Presenta inoltre la proposta di documento di Bilancio di Esercizio, affinché il Consiglio Direttivo possa approvarlo e presentarlo all'Assemblea per l'approvazione definitiva entro 150 giorni dalla chiusura dell'Esercizio redatto nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente Normativa, ben documentato ed in modo chiaro ed analitico.

I Soci e
approv

Simbo
la den
della F

Le mo
fatte
introe
Codice
presu
norm



2 - Diritto
alla Cor



Strac

o più
obb
com

dell
del
o n
asse

Cor
vig

pat

Articolo 15 – Regolamento Applicativo

I Soci e gli Organi Associativi osservano le norme del Regolamento applicativo e le sue modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – Simbolo

Simbolo della FIADDA è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione "FIADDA MODICA APS". La gestione del Simbolo è affidata alla Giunta Nazionale della Federazione Nazionale.

Articolo 17 - Modifiche Statutarie

Le modifiche allo Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Presenti, fatte salve le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore, ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione di disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, che possono essere approvate, ricorrendone presupposti e requisiti, con il voto favorevole della metà dei votanti, ma sempre in coerenza con le norme statutarie della Federazione Nazionale FIADDA.

Articolo 18 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1) Per lo scioglimento di FIADDA MODICA è necessaria una Delibera Assembleare Straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2) In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

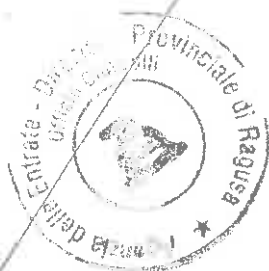
3) Il patrimonio residuo all'esito della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui al precedente comma, ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117, con preferenza alla Federazione Nazionale FIADDA APS. In mancanza o nella impossibilità di individuare tali destinatari, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni federate alla FIADDA Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola o congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni date dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

5) I Soci che non rinnovano o si sciolgono dal Patto Associativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della FIADDA.

Per tut
di Leg
Attuaz
integr

Le mo
l'iscriz
Le mo
effica
all'art
Statut



Articolo 19 - Riserva di Legge

Norme Finali

Per tutto quanto non previsto da questo Statuto e/o dal Regolamento Applicativo valgono le norme di Legge e si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice civile e relative Disposizioni di Attuazione al D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle Leggi pertinenti in materia.

Norme transitorie

Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel medesimo RUNTS a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 C. 2 del citato Codice del Terzo Settore, come descritto all'Articolo 1 del presente Statuto

